

COMMISSIONE VII

DIFESA

64.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

| | PAG. |
|--|---------------|
| Proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>): | |
| Senatori MARCORA ed altri: Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (<i>Approvata dal Senato</i>) (3586); | |
| MARTINI MARIA ELETTA ed altri: Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza (2236); | |
| SERVADEI: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1960); | |
| FRACANZANI ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza e servizio civile (3633) | 451 |
| PRESIDENTE | 451, 457, 458 |
| DE LORENZO GIOVANNI | 452 |
| DE STASIO | 451 |
| LUCCHESI | 456, 457 |
| SAVOLDI | 457 |
| Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>): | |
| Riordinamento dei ruoli e norme sul reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente dell'esercito (2324) | 458 |
| PRESIDENTE | 458 |

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Marcora ed altri: Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (*Approvata dal Senato*) (3586); Martini Maria Eletta ed altri: Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza (2236); Servadei: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1960); Fracanzani ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza e servizio civile (8633).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Marcora ed altri: « Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza » già approvata dal Senato; e dei deputati Martini Maria Eletta ed altri: « Riconoscimento giuridico della obiezione di coscienza »; Servadei: « Riconoscimento dell'obiezione di coscienza »; Fracanzani ed altri: « Riconoscimento dell'obiezione di coscienza e servizio civile ».

Proseguiamo nella discussione generale.

DE STASIO. Il carattere sacro del dovere, posto in capo alla generalità dei cittadini, di difendere in armi la patria è di così elevata natura e di sì forte intensità da non poter ammettere deroghe di sorta.

Dal momento in cui lo stato di diritto elevò il suddito a cittadino e la costituzione repubblicana diede a tutti parità di diritti e di doveri, il servizio in armi, preordinato non a fini di aggressione ad altri popoli, ma allo

La seduta comincia alle 10.

FASOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

scopo di difendere l'integrità della Patria nei suoi confini, le istituzioni democratiche e la vita di tutti, ha costituito il compito e il dovere supremo di ogni uomo libero.

Non si può pertanto esonerare da questo obbligo generale ed immanente una categoria di cittadini, come non si può consentire — *sic et simpliciter* — che dei giovani dichiaratisi obiettori di coscienza possano, in evidente spregio dei principi legalitari che reggono la prestazione del servizio militare, optare per un servizio, anche se più lungo dell'ordinaria ferma di leva, non preordinato alla difesa della Patria, così come voluto dall'articolo 52 della Costituzione.

Il vizio di origine del cosiddetto servizio sostitutivo civile sta proprio nella considerazione di cui innanzi, così come risulta viziato radicalmente, a mio avviso, se posto in alternativa al servizio militare, il servizio biennale presso i paesi sottosviluppati.

Non è questa però la sede per esaminare compiutamente gli aspetti costituzionali del problema; qui è solo doveroso evidenziare in tutta la sua gravità l'enorme e forse irreparabile danno che il riconoscimento del fenomeno obiezionistico, così come voluto dai provvedimenti in esame, provocherebbe alle strutture difensive della nazione, disarmandola psicologicamente e materialmente e creando, in tutti coloro che, come tanti di noi, hanno per lunghi anni — o per tutta la vita — fatto parte delle forze armate, un complesso di colpa e un grande senso di disagio. È reale infatti la sensazione di appartenere alla categoria opposta a quella dei cittadini probi e miti che rifiutano nella sua integralità la violenza, perché così pieni di amore verso il prossimo, da sacrificare a questo sentimento, pur troppo così malamente inteso, non solo la propria dignità di cittadini, ma la vita stessa dei loro congiunti, dei loro amici, la sopravvivenza della patria come stato libero, basato su libere istituzioni e composto da liberi cittadini.

Ed è in ossequio a questi principi di libertà che in via subordinata, fatte salve cioè le cennate perplessità in ordine alla rispondenza costituzionale della norma e della moralità dei suoi intendimenti, sento il dovere di temperare, con la proposta di opportuni emendamenti, l'eccessivo lassismo del testo del Senato, nel fermo convincimento che la salvaguardia ed il rispetto delle esigenze delle forze armate, indiscusso ed indiscutibile fattore di sicurezza esterna ed interna, debbano rivestire quel carattere di assoluta priorità che loro compete.

Presento il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5: « I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio militare non armato per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Il ministro per la difesa, avendo riguardo alle esigenze delle forze armate, può assegnare i giovani di cui al comma precedente a prestare servizio sostitutivo civile presso organizzazioni o corpi di assistenza e di protezione civile.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della presente legge ».

Presento anche il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 10: « I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

Ai cittadini che hanno prestato il normale servizio militare, all'atto del collocamento in congedo, è rilasciato, a cura dell'autorità militare, un attestato che costituisce titolo preferenziale per l'assunzione agli impieghi pubblici e privati.

Il servizio di leva va computato quale periodo utile ai fini di pensione comunque maturata ».

Mi riservo altresì di presentare un articolo aggiuntivo in base a quanto è prescritto dall'articolo 81 della Costituzione, relativo alla copertura finanziaria di ogni provvedimento che preveda un onere per lo Stato, affinché l'onere derivante dall'attuazione delle norme sul riconoscimento della obiezione di coscienza gravi sui capitoli di bilancio a disposizione del Ministero del tesoro e, per i giovani ammessi a prestare servizio presso le organizzazioni e gli enti di cui all'articolo 5, sui bilanci delle amministrazioni interessate.

Desidero aggiungere che anche la Chiesa ha sancito il diritto, per una nazione aggredita, di *vim vi repellere* e, per il cittadino chiamato alle armi, il dovere di obbedire serenamente, in pace con la sua coscienza, e di andare, ove occorra, a combattere.

DE LORENZO GIOVANNI. Col riconoscimento della cosiddetta « obiezione di coscienza » verrebbe ad essere introdotto nel diritto positivo un nuovo istituto giuridico. È doveroso, pertanto, mettere in rilievo alcune considerazioni della nostra parte.

Durante la sua breve storia di nazione, l'Italia è passata attraverso avvenimenti che — si può ben dire — l'hanno scossa dalle fondamenta e l'hanno fatta passare, velocemente, da un ordinamento all'altro. In particolare il passaggio alla forma democratica è avvenuto con ritmo accelerato, sotto la pressione di spinte violente, quali le correnti filosofico-politiche ed i fatti di guerra. Ma sempre, in ogni contingenza, i cittadini sono stati chiamati a prestare servizio militare a parità di doveri e di condizioni ed, anche se non tutti, hanno risposto senza esitazione all'appello della patria. In ogni caso, non può dirsi che i tempi siano maturi per ammettere l'obiezione di coscienza, senza rischi per l'integrità delle forze armate e senza impoverimento dello spirito patriottico.

Dal punto di vista etico, va ricordato che la Costituzione italiana — la quale, come tutte le carte degli stati moderni, rispecchia e compendia i principi etici della convivenza di un popolo — ha definito sacro il dovere del cittadino di difendere la patria, definizione questa non attribuita ad alcun altro dei doveri imposti al cittadino. E se ciò che è sacro è intangibile, non può nemmeno al legislatore essere consentito di riconoscere moralmente lecito e giuridicamente valido il personale appello a scrupoli religiosi o umanitari di chi pretende di sottrarsi all'uso delle armi per la difesa dei beni comuni, materiali e spirituali, delle tradizioni di cultura e religiose che sono il retaggio del nostro popolo, continuando tuttavia a godere dei privilegi e dei vantaggi che la sua condizione di cittadino italiano gli conferisce.

Il servizio militare obbligatorio costituisce la preparazione fisica e spirituale alla difesa della patria: questa è l'interpretazione che occorre sia data alla prima parte dell'articolo 52 della Costituzione, in relazione alla cosiddetta obiezione di coscienza che non concretizza una incapacità psichica, giuridicamente rilevante, a compiere detto servizio.

Sempre nella nostra Costituzione, all'articolo 52, ultimo comma, si afferma che « l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della repubblica ». Ma cos'è questo spirito democratico riferito alle forze armate? Certamente non è l'annullamento del vincolo di gerarchia o del potere di comando e, rispettivamente, del dovere di subordinazione o di obbedienza. Questi principi non sono eliminati, ma posti in luce diversa, animati da una esigenza nuova: il rispetto della persona umana e la tutela della dignità civile e sociale. Di tale esigenza è sta-

to tenuto conto nel recente decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento, come già se ne è tenuto conto nella rinnovata vita del soldato alle armi, durante l'espletamento degli obblighi del servizio militare.

Il problema del riconoscimento dell'obiezione di coscienza costituisce oggi il punto di riferimento di una dialettica che si è andata estendendo via via in tutto il mondo e che ha portato un numero rilevante di stati a consentire la dispensa dal servizio militare a coloro che ritengono in coscienza di non poter portare le armi. I Paesi Bassi e la repubblica federale tedesca hanno riconosciuto l'obiezione di coscienza introducendo norme apposite nelle loro costituzioni. Vi sono inoltre trenta stati in cui non è prevista l'obbligatorietà del servizio di leva: il che elimina il problema in tempo di pace, anche se lo rende più penetrante in tempo di guerra. Va ricordato a questo proposito che la Gran Bretagna, la quale non conosce la coscrizione obbligatoria, riconosce l'obiezione di coscienza nel 1916, in piena guerra mondiale. È ancora da osservare che il dibattito sulla obiezione di coscienza è assai più vivo nei paesi governati da libere democrazie che non in quelli a regime totalitario o tendenzialmente tale, dove il mito della potenza militare riveste carattere ideologico, non importa se di destra o di sinistra.

Per quanto mi risulta, dieci sono i paesi in cui pur essendo obbligatorio il servizio di leva viene riconosciuta l'obiezione di coscienza: l'Austria, il Belgio, il Brasile, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, l'Olanda, la Rhodesia, gli Stati Uniti d'America ed infine la Svezia.

L'Italia è stata preceduta — per quanto si riferisce all'introduzione nella sua legislazione della disciplina dell'obiezione di coscienza — fra gli altri dall'Olanda (1962), dal Belgio (1964), dalla Finlandia (1931), dalla Francia (1963), dagli Stati Uniti d'America (1917, in occasione dell'istituzione della coscrizione militare obbligatoria), dall'Unione Sovietica (1930); a proposito di questo ultimo Stato va però ricordato che in una successiva legge sul servizio militare del 1939 la norma della obiezione di coscienza venne soppressa poiché il maresciallo Vorosilov la giudicò inutile in quanto non era stata presentata alcuna domanda di esenzione dal servizio militare. Aggiungo però che il fatto di presentare la domanda o di chiedere di essere considerato obiettore di coscienza impone immediatamente il ricovero dell'individuo per gli accertamenti in un ospedale psichiatrico dal quale

poi, se esce sano di mente, sarà avviato a compiti di retrovia. L'Italia è stata preceduta inoltre dalla Norvegia (1937) e dalla Svezia (1943). In Polonia poi non esiste una legge speciale sugli obiettori di coscienza; però presentatosi qualche obiettore di coscienza, questi venne immediatamente dispensato dal servizio militare, ma simultaneamente inviato a lavorare per venti mesi nelle miniere di carbone.

In Spagna il capo di stato maggiore dello esercito ha presentato alle Cortes un progetto per l'accoglimento del principio dell'obiezione di coscienza. Guarda caso, lì sono stati i politici ad opporsi ai desideri dei militari che volevano l'accoglimento del principio.

Dal punto di vista dei militari, il ragionamento è questo: chi è obiettore di coscienza convinto è per ciò stesso un cattivo soldato, un soldato che provoca nella compattezza di un reparto armato problemi di disciplina, di organizzazione militare; perciò noi militari, così hanno ragionato in Spagna, chiediamo che la obiezione di coscienza venga accolta affinché l'esercito abbia una sua visione ideologica compatta, affinché non sia messa in difficoltà la disciplina militare. I politici in Spagna hanno respinto questo progetto, che è stato ritirato.

Col documento approvato a maggioranza nella seduta del 21 ottobre, con il voto contrario del rappresentante del movimento sociale italiano, la prima Commissione Affari costituzionali ha ritenuto di esprimere parere favorevole sulle proposte di legge per il riconoscimento giuridico della obiezione di coscienza, considerando che l'obbligo del servizio militare sancito per tutti i cittadini dall'articolo 52 della Costituzione come necessaria conseguenza ed attuazione del sacro dovere di difendere la patria — e non si comprende perché, nel parere della maggioranza, la qualifica di sacro si sia ritenuto di interlineare tra virgolette — possa essere sostituito legittimamente da « altra diversa prestazione di natura personale » cioè dal servizio sostitutivo civile.

Il gruppo del movimento sociale italiano è su tale punto di parere nettamente contrario.

È vero che l'articolo 52 della Costituzione, al secondo comma, nel disporre che il servizio militare è obbligatorio, sancisce poi la formula « nei limiti e modi stabiliti dalla legge »; ma appare ovvio che tali limiti e modalità devono riferirsi sempre all'esercizio del servizio militare e non potranno in nessun modo trasformare detto servizio in altre e diverse prestazioni dei cittadini nei confronti della

nazione. La formula costituzionale si riferisce evidentemente alle modalità di attuazione e non mai ad una possibile sostituzione del servizio militare con altra specie di attività. Le modalità potranno essere, infatti, quelle attinenti alla durata del servizio, alla prescrizione e alla verifica dei requisiti necessari per la prestazione del servizio militare medesimo; ma sempre di servizio « militare » dovrà trattarsi e non mai di un diverso servizio « civile » in sostituzione di quello militare. Basta questa semplice considerazione per ritenere manifestamente incostituzionali le proposte di legge presentate, sia sotto il profilo della loro improcedibilità, sia sotto quello del loro sostanziale contrasto con lo spirito e la lettera della norma dell'articolo 52.

D'altra parte, è appena il caso di ricordare che il tentativo di rendere non obbligatorio il servizio militare fu respinto dall'Assemblea costituente, che in sede di formulazione dello articolo 52 rigettò, con voto quasi unanime, un emendamento presentato dall'onorevole Cairo che suonava precisamente: « Il servizio militare non è obbligatorio ». Pertanto le proposte di legge in esame, per trovare ingresso in Parlamento, avrebbero dovuto essere presentate nella forma di proposte di legge di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione; mentre, nel merito, la pretesa di poter far ricorso a « situazioni soggettive » dei cittadini per valutare l'obbligatorietà o meno della prestazione del servizio militare o la sua possibilità di sostituzione con prestazioni di ordine civile o di altra natura non può non apparire aberrante, pretestuosa, elusiva della norma costituzionale e quindi sostanzialmente in frode al chiaro disposto della nostra legge fondamentale. In sostanza ammettere l'obiezione di coscienza costituirebbe la demolizione del principio di uguaglianza su cui si fonda il nostro ordine civile. La coscrizione obbligatoria considera eguali tra loro tutti i cittadini: gli esoneri — e sono molti — non variano questa uguaglianza perché tutti ne possono usufruire, provando — si intende — le loro necessità, secondo le leggi che le regolano.

Per altro tutto questo è facilmente controllato. L'articolo 52 della Costituzione è stato più volte ricordato dalle varie parti politiche, quando hanno ritenuto che fosse ad esse favorevole. Questa volta si è detto che l'obiezione di coscienza non è anticostituzionale. Vale a dire, che la difesa della patria non è sacra, non è obbligatoria, indi — aggiungo io — è facoltativa. Ed allora, onorevoli colleghi, fate una proposta di sostituire nell'articolo 52 la

impropria parola « sacra » con la più propria « facoltativa ».

Nella discussione è stato detto che quando l'obiezione di coscienza viene manifestata durante la guerra, essa ha maggior valore perché l'obietto ha avuto il coraggio di manifestare la propria avversione alla guerra. Più propriamente direi che questo tipo di coraggio è frutto di un esasperato, travolgente spirito di conservazione. Personalmente non credo ai cosiddetti testimoni di Geova e a quelli che si dicono obiettori per speciali motivi religiosi. La patria è la più santa delle realtà, come la obiezione di coscienza non è cosa concreta e tale da essere provata. L'obiezione la afferma l'interessato, ma non può provarla, come nessuna commissione può avere la possibilità di giudicare se questo presunto obietto lo sia effettivamente.

Nel nostro dibattito, come nelle proposte di legge, si è parlato del servizio civile in sostituzione di quello militare. Allora, onorevoli colleghi, non è più il rifiuto di portare le armi, ma quello di ripudiare l'uniforme delle forze armate. Questo è un insulto per le forze armate: l'uniforme dell'esercito, della marina, dell'aeronautica onora chi ha il privilegio di indossarla.

La patria, abbiamo detto, è la più santa delle realtà, il che non è — non se ne abbiano a male gli onorevoli colleghi che hanno così ben difeso l'obietto di coscienza — per l'obiezione di coscienza non essendo questa una cosa concreta.

È il soggetto che afferma di essere obietto di coscienza. Ma non ho ancora capito, pur avendo ascoltato molti interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, come le commissioni, da chiunque siano composte, possano provare che una persona sia realmente un obietto di coscienza.

A me una posizione di questo genere sembra disfattistica nei confronti di coloro che vestono l'uniforme.

Non parlo in questo momento degli ufficiali, ma proprio della truppa.

Dal mio punto di vista, anzi dal punto di vista del mio partito, mi auguro che questi progetti non vengano approvati.

Io vi prego di esaminare queste proposte di legge non con il cuore politico o con il sentimento degli uomini. Pensate che queste proposte tra qualche anno potrebbero darci delle dolorosissime sorprese. Rimangiare quello che si è dato non è possibile. Guardate che se gli obiettori di coscienza oggi sono 40-50, tra un anno o due saranno centinaia.

Ma gli argomenti negativi o quelli di sola perplessità contro il riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza sono tali e tanti che superano di gran lunga quei pochi che ne militano a favore e la stessa relazione di maggioranza del senatore Berthet ne riporta numerosi, tanto che si resta stupiti come alla fine si sia potuto concludere con l'invito a votare a favore del testo che ora consideriamo: nella presunzione utopistica e fuori tema che il riconoscimento dell'obiezione di coscienza possa preparare gli strumenti politici e giuridici atti a creare, nella vita internazionale, i meccanismi più efficaci e più persuasivi di difesa della pace e di superamento pacifico delle controversie tra i singoli Stati e tra le loro alleanze.

In tal senso può essere comprensibile la tensione ideale di coloro che nella libertà della loro coscienza ritengono il rifiuto individuale dell'uso delle armi quale strumento idoneo ad impedire — attraverso la generalizzazione del fenomeno — lo scontro bellico tra i popoli riconoscendo negli obiettori gli anticipatori di tempi futuri migliori quando non vi saranno secondo gli auspici del senatore Alborello... più eserciti, né armati, né frontiere, né distruzioni...

D'altra parte la relazione Berthet si preoccupa soprattutto che il riconoscimento della obiezione di coscienza, come di inalienabile libertà, possa risolversi in una privilegiata sottrazione del cittadino agli obblighi di solidarietà verso la sua comunità nazionale.

E ugualmente si impone il dubbio per la prospettiva di pericolo che si aprirebbe per un popolo in cui, diversamente da altri popoli, avesse a prevalere il rifiuto dei cittadini a prender le armi, con la conseguenza ovvia di esporre quel paese al facile assalto di agguerriti e meno scrupolosi vicini.

Ma quale giustificazione politica in chiave di illuminata tolleranza può essere ammessa a favore di una minoranza di leali e convinti obiettori pronti ad esporsi ad un sacrificio personale che si sostanzia nel volere salvare la propria vita a spese di quella dei non obiettori che invece la sacrificano per un bene comune. la propria patria ?

Evitiamo quindi di creare questa squallida categoria di cittadini immeritatamente privilegiati.

E gli stessi ripetuti richiami alla enciclica papale « *Gaudium et Spes* » deformano la sostanza della stessa la quale invece riconosce a stati e governi il diritto alla legittima difesa anche, se necessario, con l'uso delle armi.

Ed in merito ad ispirazioni di ordine religioso, la relazione Berthet precisa che non si possono evidentemente chiarire od evidenziare con una improvvisa legislazione i presupposti onde evitare che coloro che vogliono sottrarsi all'obbligo costituzionale di difendere la patria lo possano fare impunemente convertendosi ad un determinato gruppo religioso.

Nello stesso modo si potrebbero costituire sette o otto congregazioni che dichiarassero di rifiutare il pagamento delle imposte per non rendersi complici della società organizzata o, come sul dirsi, del sistema.

Che poi l'articolo 7 del testo pervenuto dal Senato sancisca la possibilità per gli obiettori di essere in tempo di guerra assegnati a servizi armati anche se pericolosi, illumina di giusta luce la figura morale di questi individui che prevedono lo svolgimento di servizi pericolosi come estrema non augurabile jattura.

Infine il doveroso ossequio al comandamento divino di non uccidere deve essere adeguatamente temperato dall'altro umano di non lasciarsi uccidere.

Secondo il relatore di maggioranza, onorevole De Poli, sarebbe, infatti, veramente sconsolante che anche la V legislatura repubblicana non vedesse riconosciuto come legge della Repubblica, il principio dell'obiezione di coscienza. La responsabilità di evitare questo pericolo spetta in buona parte, ora, a noi e sollecita l'esigenza, sopra prospettata, di una gestione politica oculata e lucida delle nostre determinazioni.

Ora, invece, gli obiettori di coscienza che con il passare degli anni, protetti e agevolati dalle assurde leggi, continueranno sempre ad aumentare porteranno questa nostra Italia nel baratro più profondo perché tra un decennio al massimo le forze armate — le gloriose forze armate di tante battaglie più o meno vittoriose ma sempre combattute con irruenza e violenza — non ci saranno più, con immensa gioia degli antinazionali che, senza colpo ferire, si impossesseranno del governo trasformando l'Italia in un paese simile a uno dei tanti di nostra conoscenza e cancellando dalla storia dell'umanità quel patrimonio artistico, culturale e militare che è stato il nostro invito cavallo di battaglia da secoli.

Mi permetto di suggerire a chi di competenza perché sia vagliata l'opportunità di disporre, anche con una semplice circolare, affinché gli obiettori di coscienza portino sulla uniforme uno speciale distintivo e che sui loro documenti anagrafici e di identità — carta di

identità, passaporto, tessera postale, patenti auto — venga stampigliata la dicitura obietttore di coscienza.

Se tutti i cittadini sino ad oggi, per le norme sancite dalla Costituzione, hanno il sacrosanto dovere del servizio militare di leva, è doveroso che coloro che hanno espletato tutto ciò con entusiasmo, passione ed orgoglio, nella vita civile non siano immischiati con coloro i quali invece non hanno creduto opportuno servire la loro patria nei modi, nelle maniere e nei termini eternati da millenni di storia e di tradizioni gloriose. La distinzione fra queste due opposte tendenze è necessaria nella stessa misura e maniera che si differenzia la vita di un uomo onesto da uno che non vuole esserlo.

L'assurda legge menoma i puri sentimenti di chi ha servito la patria in arme nell'ora più gloriosa o più tremenda della sua convivenza nel novero delle nazioni civili.

Onorevoli colleghi, chi approva queste proposte di legge si rende complice di un disarmo morale della nostra patria, di un deprezzamento del valore delle nostre forze armate, complice di coloro che irridono i combattenti di tutte le guerre: ricordiamoci di loro e di tutti i giovani che servono serenamente la patria.

LUCCHESI. Ritengo opportuno che la Commissione non si fermi troppo su questo argomento, dando ad esso una eccessiva importanza.

Molti hanno fatto riferimento all'articolo della Costituzione nel quale è detto che difendere la patria è sacro dovere dei cittadini.

Su questo sono pienamente d'accordo; debbo, però, fare presente che la sacralità è un fatto soggettivo, un sentimento interno, per cui non imporrei agli obiettori di coscienza, che a mio parere sono solamente dei cialtroni, di compiere un dovere che, appunto perché sacro, non sono nelle condizioni di compierlo come tale.

Per questo, pur essendo contro l'obiezione di coscienza, voterò a favore del suo riconoscimento e invito i colleghi ad approvarlo nel testo che ci perviene dal Senato, in modo che non si ritorni più sull'argomento.

Alcuni si sono preoccupati delle conseguenze che, tra qualche anno, potrebbero derivare da questo provvedimento. Io, però, ho molta fiducia nei giovani e non credo che molti vorranno trovarsi iscritti in un albo che non è certamente glorioso né famoso.

Del resto, anche le donne, che pure sono cittadini italiani, non servono la patria in

armi e sono inoltre previsti vari motivi di esenzione dal servizio militare. Tra questi motivi dovrebbero essere compresi anche quelli adottati dagli obiettori di coscienza, non perché lo stato li riconosce come giusti e nobili, ma perché coloro che adducono tali motivi non sono nella condizione di essere buoni soldati. Non sono, per questo, nella posizione dei generali franchisti, ma ritengo che questa sia una realtà della quale si debba tenere conto.

PRESIDENTE. Se si accettasse questo concetto, la situazione sarebbe estremamente grave, poiché il numero degli obiettori di coscienza aumenterebbe notevolmente.

LUCCHESI. Se la maggioranza dei giovani sarà quella che considera la patria come la consideriamo noi, sta bene; ma se la patria sarà fatta di tanti cittadini obiettori di coscienza, a noi potrà dispiacere, ma non potremo farci nulla: così hanno voluto la loro patria e così se la terranno.

In conclusione, ribadisco la mia approvazione alla proposta di legge pervenuta dal Senato, la quale, a mio parere, dovrebbe essere approvata senza modificazioni. Se, però, saranno presentati emendamenti, annuncio che presenterò un emendamento che stabilisca, per gli obiettori di coscienza, anche il divieto della pesca.

SAVOLDI. La posizione socialista rispetto al problema del nostro dibattito, e cioè il riconoscimento giuridico della obiezione di coscienza, si collega a tutta la battaglia condotta dai pionieri del movimento operaio, nelle sue diverse tendenze, a favore della pace, del disarmo, della fratellanza internazionale.

Per servire con coerenza questi ideali sacrifici ingentissimi sono stati sofferti dai militanti del movimento socialista, spesso accusati ingiustamente di viltà dalle classi dirigenti. Sono ancora oggi di attualità per noi le parole pronunciate da Costantino Lazzari, segretario del partito socialista italiano, davanti al tribunale che l'avrebbe condannato per la sua propaganda di pace a due anni e undici mesi di carcere per « incitamento a commettere un fatto che può deprimere lo spirito pubblico o altrimenti diminuire lo spirito del paese ». « Rivendichiamo con orgoglio la nostra propaganda di pace » — affermava Costantino Lazzari — « perché sostenere la causa della pace non significa deprimere lo spirito pubblico ma elevarlo, incoraggiarlo con una concezione di sereno ottimismo per la vita civile. La depres-

sione dello spirito pubblico è invece esercitata da molti tra i fautori della guerra ».

È da ascrivere anche a merito di questa predicazione socialista, di queste lotte popolari e democratiche se la Costituzione repubblicana al suo articolo 11, comma primo, recita: « L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali ». Affermazione di un principio generale, al quale deve ispirarsi la politica generale della repubblica.

È in questo spirito che i socialisti all'Assemblea costituente, trattandosi dell'articolo della Costituzione relativo al servizio militare obbligatorio, proposero una particolare dizione in difesa delle scelte morali degli obiettori. La proposta non venne accolta, ma l'articolo 52 della Costituzione venne redatto in modo da consentire che con legge ordinaria il problema potesse essere affrontato e risolto. L'articolo 52 della Costituzione, mentre proclama infatti che: « la difesa della patria è sacro dovere del cittadino », d'altra parte chiarisce che il servizio militare è bensì obbligatorio, ma « nei limiti e modi stabiliti dalla legge ».

Questa, come è risaputo, stabilisce numerosi casi di esenzione per inidoneità o indisponibilità, i quali sono rimedio a necessità di vario genere. Basterà ricordare in proposito le ragioni di famiglia, di salute o lo *status* di ministro del culto. Né è da trascurare l'altro principio fissato dall'articolo 2 della Costituzione in virtù del quale « la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ».

Tra questi diritti vi è anche quello di non sopportare coercizioni intollerabili della propria coscienza e del proprio sentimento morale, pur senza negare alla collettività quella cooperazione che ciascuno è tenuto a fornirle, come lo stesso articolo 2 stabilisce.

È un problema di coordinazione di diritti e di doveri che può essere risolto senza difficoltà quando si tenga presente che nella vita sociale vi è posto per infinite forme di collaborazione sì che la collettività può, senza suo danno, ed anzi con suo certo vantaggio, richiedere a ciascuno quella che non gli riesce intollerabile.

È opportuno infine ricordare che l'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, fa obbligo ai contraenti, tra cui è l'Italia, di garantire la libertà di religione e di coscienza e che il consiglio d'Europa il 26 gennaio 1967 ha approvato la seguente risoluzione

ne: « Negli stati democratici, fondati sul principio della preminenza del diritto, il diritto alla obiezione di coscienza è considerato come la logica conseguenza dei diritti fondamentali dell'individuo, garantiti dall'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ».

Noi riteniamo che esistano oggi le condizioni perché l'Italia possa adempiere a questo impegno che le farà fare un ulteriore passo sulla strada di una più ampia convivenza democratica.

Concordiamo perciò con il relatore che nella sua misurata relazione, valutando positivamente lo sforzo compiuto dal Senato, sottolinea la esigenza di alcune modifiche che, senza stravolgere il testo approvato da quel ramo del Parlamento, consentano però di renderlo più rispondente agli intendimenti che ci prefiggiamo.

Quando si passerà al dibattito sui singoli articoli ci riserviamo pertanto di proporre gli emendamenti che consentano al provvedimento di rispondere alla esigenza di una effettiva regolamentazione di tutti i casi di obiezione di coscienza senza accertamenti sulla sua natura.

Dopo l'ampia discussione che si è svolta su questo argomento nel paese, tra i gruppi giovanili, al Senato e in questo ramo del Parlamento vi sono, noi riteniamo, tutte le condizioni per giungere ad una conclusione positiva che sia anche un atto di fiducia nella maturità del popolo italiano, nel suo spirito di tolleranza, nella sua capacità di costruire una società sempre più libera e democratica e per-

ciò sempre più unita nel difendere da ogni insidia i valori di autonomia e di indipendenza.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento dei ruoli e norme sul reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente dell'esercizio (2324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli e norme sul reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente dell'esercito ».

Desidero informare la Commissione che poiché non si è trovato in sede di Comitato ristretto un accordo su varie questioni che sono state prospettate dal gruppo comunista la discussione del provvedimento proseguirà in altra seduta in sede di commissione plenaria.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO